REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ZERO

U.O.C. CRAV

Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per la fornitura di arredi per uffici a ridotto impatto ambientale

CAPITOLATO D'ONERI

Sommario

Art. 1 - OGGETTO e DURATA DEL CONTRATTO 3
Art. 2- IMPEGNI DELLE PARTI 4
Art. 3 – OBBLIGHI DI GARANZIA, ASSISTENZA E MESSA A DISPOSIZIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO 7
Art. 4 - OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE 8
Art. 5 – PAGAMENTI 9
Art. 6 - PENALI 10
Art. 7 - RECESSO 11
Art. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 11
Art. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO 12
Art. 10- QUINTO D'OBBLIGO 12
Art. 11- FORO COMPETENTE 12
Art. 12 - NORME E CONDIZIONI FINALI 13

Art. 1 - OGGETTO e DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha ad oggetto la fornitura di arredi per gli uffici dell'edificio denominato "Casa Rossa" di Azienda Zero, sito in Jacopo D'Avanzo 35 a Padova.

Il presente appalto non prevede la suddivisione in lotti in quanto le prestazioni oggetto d'affidamento necessitano di un'esecuzione unitaria, organica e programmata.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti funzionali per economie di mercato, esigenze di uniformità di gestione, controllo della fornitura, esigenza di avere beni con un design unitario e appartenenti quanto più possibile ad una stessa linea di prodotto anche a garanzia di un livello prestazionale per l'utenza qualitativamente uniforme fra tutti gli ambienti.
La fornitura è prevista per lotto unico avente ad oggetto gli arredi per uffici dettagliatamente elencati e descritti nel Capitolato Tecnico .

Si precisa che **tutte le tipologie di prodotti richiesti nella presente procedura saranno orientati all'attuazione di politiche di Green Public Procurement e SRPP, in applicazione dei "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA ED IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ARREDI PER INTERNI" (CAM), Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017).**

L'arredo nel suo complesso deve essere strutturato in modo tale da garantire efficienza e funzionalità, presentare caratteristiche di flessibilità, aggregabilità e componibilità in modo da essere facilmente adattabile agli ambienti e alle eventuali modificazioni degli stessi, agli ampliamenti dell'arredo nel tempo.

Fatte salve le ulteriori prestazioni specificate nelle clausole del presente capitolato, dei suoi allegati e degli altri atti della gara, la fornitura si intende comprensiva di trasporto, consegna, montaggio e installazione dei mobili, asporto e smaltimento di imballaggi, rimozione dei materiali di risulta e loro trasporto a rifiuto, pulizia dei mobili e dei locali al termine del montaggio, e garanzia, anche a fini di sostituzione dei prodotti viziati o comunque non conformi alle caratteristiche e ai requisiti richiesti, per cinque anni dall'emissione del certificato di verifica di conformità rilasciato in relazione alle singole consegne e installazioni.

Il contratto ha durata pari a 24 mesi, a decorrere dalla data di stipula.
Gli arredi dovranno essere consegnati entro e non oltre 40 giorni dalla data di ricezione di ciascun ordinativo di fornitura.
L'effetto traslativo del diritto di proprietà degli arredi è differito rispetto alla stipula del contratto: la stazione appaltante acquista la proprietà degli arredi soltanto dopo che gli stessi siano stati consegnati e installati e se e dopo che il Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC) abbia rilasciato il verbale di *verifica di conformità*.
Dal momento del montaggio degli arredi, oggetto degli ordinativi di fornitura, fino al rilascio del certificato di verifica di conformità della singola consegna, con cui ne acquista la proprietà, la Stazione Appaltante ha la detenzione degli arredi e può usarli come postazioni di lavoro dei propri dipendenti con l'obbligo di custodirli con diligenza e di conservarne l'integrità e la funzionalità, oltre che nell'interesse proprio, nell'interesse del fornitore possessore mediato e proprietario.

Tutti i prodotti forniti devono corrispondere ai prodotti offerti in sede di gara ed essere idonei all'uso al quale sono destinati ed atteso dagli utilizzatori. I beni, ed in generale le prestazioni contrattuali, dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico nonché all'offerta dell'aggiudicatario.
In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i beni appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto.

Fatto salvo lo jus variandi attribuitole, ai sensi del comma 12 art 106 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. entro il quinto dell'importo del contratto, durante l'esecuzione del medesimo Azienda Zero potrà richiedere all'aggiudicataria incrementi della fornitura, che comportino un aumento dell'importo contrattuale entro il limite del 50%, purchè entro la soglia di cui all'art. 35 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

Le "Quantità" dei beni indicate per ciascuna tipologia di articolo all'interno degli atti di gara sono da considerare indicative.
La Stazione Appaltante può richiedere, per ogni articolo, quantità superiori o inferiori, secondo le esigenze eventuali che matureranno in merito alle priorità individuate, fermo restando il prezzo offerto per ciascuna tipologia e l'importo massimo del contratto stipulato.
Potranno anche essere effettuati ordini per articoli accessori (mensole, maniglie, pomoli, ecc..) non compresi negli atti di gara, al prezzo che sarà determinato applicando ai prezzi di listino in vigore, la percentuale di sconto che verrà formalizzata dall'aggiudicatario all'interno dell'offerta economica – Allegato E al Disciplinare di Gara.

Il fornitore si obbliga anche a garantire la disponibilità per l'acquisto da parte della stazione appaltante, di tutte le parti di ricambio di tutti gli arredi, per cinque anni dall'ultima consegna, ai prezzi indicati nell'elenco prezzi unitari presentato con l'offerta economica.

Art. 2- IMPEGNI DELLE PARTI

2.1 Obbligo di trasporto, consegna, montaggio e installazione

Il fornitore è obbligato al trasporto degli arredi, alla distribuzione degli stessi sui piani, alla loro installazione e montaggio, alla successiva necessaria pulizia delle stanze, alla rimozione dei materiali di risulta e degli imballaggi, al trasporto a rifiuto del materiale di risulta e al suo smaltimento, nonché al coordinamento delle attività, delle maestranze, dei fornitori e delle imprese che eventualmente concorrano alla realizzazione dell'intervento. Gli oneri relativi alle citate prestazioni e a tutte le altre - ancorché non esplicitate nel presente capitolato e negli altri atti di gara - prestazioni accessorie, strumentali o comunque strettamente connesse alla buona e corretta esecuzione della fornitura sono a carico del fornitore aggiudicatario. La consegna e il montaggio dei mobili, nonché le altre successive prestazioni sopra descritte, sono effettuate nell'edificio sito in Padova, via J. D'Avanzo n 35.

Il Fornitore deve essere dotato dei mezzi e delle attrezzature necessari per svolgere tale attività.
Le modalità di montaggio e installazione degli arredi, come quelle relative ad ogni altra opera che si dovesse rendere necessaria, devono rispondere alle vigenti normative europee e nazionali. All'attività di consegna degli arredi, come sopra descritta e intesa, il fornitore deve far seguire a propria cura e a proprie spese, senza soluzione di continuità, quella di pulizia delle stanze e di rimozione, asporto, trasporto a rifiuto e smaltimento dei materiali di risulta.

Durante le attività di montaggio e installazione degli arredi, le vie di fuga verso l'esterno dovranno essere mantenute sempre sgombre ed accessibili, senza che gli allestimenti arrechino pregiudizi alla segnaletica d'emergenza ed ai mezzi antincendio.

2.2 Tempi di consegna

Le consegne ordinarie devono avvenire **entro e non oltre 40 (quaranta) giorni,** naturali e consecutivi dal ricevimento dell'Ordine.
Per consegne urgenti, tale termine può essere ridotto a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, previa intesa tra Azienda Zero ed il Fornitore.
Il Fornitore deve concordare con il Referente dell'Amministrazione, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi – ovvero 2 (due) giorni naturali e consecutivi nei casi di urgenza - la data di consegna.

2.3 Referenti

Per lo svolgimento del servizio **Azienda Zero** si impegna a:
- individuare e comunicare, in fase di avvio del contratto, il nominativo del Referente aziendale del servizio per il coordinamento delle attività quale interfaccia con la Ditta aggiudicataria (**Direttore dell'Esecuzione Contrattuale- DEC**);

La **Ditta aggiudicataria** si impegna a:
- individuare e comunicare, in fase di avvio del servizio, il nominativo **Responsabile unico delle attività contrattuali** (**RUAC**) che è il soggetto incaricato dal fornitore di sovraintendere all'esatta, corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni contrattuali, interfacciandosi e coordinandosi col DEC di Azienda Zero, che dovrà assicurare la propria reperibilità, telefonica ed eventualmente personale, con modalità e tempistiche definite tra le parti.

2.4 Supporto alla progettazione/studio del layout

La ditta aggiudicataria deve garantire entro 7 giorni dalla richiesta, un servizio di supporto alla progettazione, previo sopralluogo, comprensivo di layout della disposizione degli arredi sulla base degli elaborati planimetrici.
Detto servizio comprende altresì l'assistenza tecnica per quanto riguarda materiali, colori, dimensioni, ecc..

2.5 Scelta dei colori

La stazione appaltante, in sede di sottoscrizione del contratto o, al massimo, entro dieci giorni dalla stessa, conferma la scelta del colore o, per materiali lignei, l'essenza, la finitura e l'eventuale combinazione degli stessi - tra i diversi proposti dall'aggiudicataria che caratterizzeranno definitivamente i beni oggetto della fornitura.

2.6 Programma operativo

L'aggiudicatario, in sede di sottoscrizione del contratto, consegna ad Azienda Zero il programma operativo, preventivamente concordato, indicando:

- tempi di consegna e installazione per ciascun bene
- ordine delle operazioni di montaggio per ciascun piano e bene.

2.7 Verifica di Conformità

La verifica di conformità può consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nell'accertamento che siano stati consegnati e installati tutti gli articoli di arredo ordinati;
- nella verifica della conformità dei requisiti posseduti dagli arredi con quelli dichiarati e offerti (materiali, colore, design, linea di prodotto, dimensioni, altre caratteristiche, ecc.), nonché con le caratteristiche e con i requisiti previsti dalle norme di legge;
tale verifica può essere effettuata anche con accertamenti tecnici autonomi compiuti da personale specializzato all'uopo incaricato, prescindendo dalla documentazione allegata e dalla prova fondata sulle verifiche effettuate dagli organismi di valutazione accreditati previste dalla normativa vigente; - nell'accertamento della concreta funzionalità di arredi e sedute, anche con metodi di prova diversi da quelli previsti dalla normativa vigente.
Le operazioni finalizzate alla verifica di conformità sono avviate dal DEC alla presenza del RUAC subito dopo la consegna, il montaggio e l'installazione.

Il RUAC è tenuto a fornire tutta l'assistenza, il personale e i mezzi tecnici necessari. Della verifica di conformità di ciascuna consegna viene redatto apposito verbale.

In caso di esito positivo dei predetti controlli, il DEC, entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla data di completamento delle suddette operazioni, redige il **verbale di verifica di conformità** e lo trasmette al RUP.
In caso di esito negativo dei controlli in questione, il DEC formula al RUAC le contestazioni relative alla non conformità del singolo prodotto o dei singoli prodotti e fissa un termine, non superiore a cinque giorni lavorativi, per il corretto adempimento della prestazione contestata. Delle contestazioni e del termine assegnato viene dato atto in modo preciso e dettagliato nel verbale.
I prodotti che, per qualsiasi motivo, siano stati contestati dal DEC, devono essere sollecitamente ritirati o riparati a cura e spese del fornitore, il quale, entro il termine assegnato, deve provvedere alla loro sostituzione ovvero a tutte le modifiche atte a garantire il pieno rispetto dei requisiti tecnici previsti negli atti di gara e la completa eliminazione dei vizi e delle irregolarità riscontrate, senza alcuna spesa aggiuntiva per la stazione appaltante.
Il DEC, in contradditorio col RUAC, effettua, in relazione ai prodotti forniti in sostituzione o/e all'avvenuta eliminazione dei vizi contestati, la verifica di conformità. In caso di esito negativo della verifica di conformità dei prodotti forniti in sostituzione o della verifica dell'avvenuta eliminazione dei vizi contestati, Azienda Zero applica le penali previste dall'art. 6 e assegna un ulteriore termine, non superiore a cinque giorni lavorativi, per il corretto adempimento della prestazioni contestate. Delle contestazioni, della comminazione della penale e del nuovo termine assegnato viene dato atto nel verbale redatto a comprova della nuova espletata verifica di conformità.
In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità dei prodotti forniti in sostituzione o della verifica dell'avvenuta eliminazione dei vizi contestati, in considerazione dell'importanza e dell'essenzialità (artt. 1455 e 1456 cod. civ.) che, per la

stazione appaltante, riveste l'appartenenza dei mobili ad un'unica specifica linea o tipologia di produzione assicurabile da uno specifico produttore, da considerarsi "infungibile", che l'esecuzione in danno frustrerebbe, Azienda Zero può, per inadempimento del fornitore, risolvere totalmente e con effetto retroattivo il contratto di fornitura, e cioè anche con riferimento alle prestazioni già eseguite, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni.
Resta tuttavia in facoltà di Azienda Zero di risolvere parzialmente il contratto di fornitura con riferimento alle prestazioni non ancora affatto eseguite o non eseguite correttamente e/o di ottenere l'esecuzione delle stesse in danno del fornitore inadempiente, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, qualora Azienda Zero ritenga, a suo insindacabile giudizio, rispondente ai suoi interessi azionare questi strumenti remediali. Le contestazioni di conformità e le altre determinazioni adottate dal DEC in sede di verifica di conformità sono sindacabili, su domanda del fornitore, dal RUP, che decide in via definitiva.

La fornitura integrale deve considerarsi complessivamente verificata con esito positivo quando, per tutti gli arredi consegnati, montati e installati in tutte le diverse consegne, sia stato redatto il verbale di verifica di conformità. Il fornitore rimane comunque responsabile per i vizi o difetti, in relazione a parti, componenti o funzionalità, non verificabili in sede di accertamento della conformità.
Il predetto verbale ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo una volta decorso, a far data dalla sua emissione, il periodo di cinque anni di garanzia prescritto dalla legislazione vigente (D.M. Ambiente dell'11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 2325 del 28 gennaio 2017). Decorso tale termine, la conformità degli arredi di ciascuna singola fornitura si intende tacitamente verificata, ancorché l'atto formale di verifica non sia stato emesso.

Art. 3 – OBBLIGHI DI GARANZIA, ASSISTENZA E MESSA A DISPOSIZIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO

3.1. – Garanzia e assistenza post-vendita

L'aggiudicatario assicura la garanzia dei mobili, delle sedute, dei complementi di arredo e di tutti i prodotti e relativi accessori oggetto della fornitura per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per difetto di montaggio, per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per **cinque anni** (come prescritto dal D.M. Ambiente dell'11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017), decorrenti dalla data della verifica di conformità rilasciata in relazione a ciascuna singola consegna.
Azienda Zero esercita il diritto alla garanzia mediante denuncia al fornitore dei vizi, della mancanza di qualità o del cattivo o non perfetto funzionamento dell'arredo fornito. La garanzia si estende ai vizi, difformità o non perfetto funzionamento che siano stati denunciati entro il periodo di garanzia indicato nel precedente capoverso.
Nel periodo di garanzia Azienda Zero ha diritto alla riparazione e/o alla sostituzione gratuite ogni qualvolta si verifichi il mancato, non perfetto o cattivo funzionamento dei mobili ovvero ogniqualvolta rilevi il difetto di fabbricazione, la mancanza delle qualità essenziali o dei requisiti minimi e/o migliorativi offerti.
Il fornitore deve intervenire per individuare la tipologia e l'entità del malfunzionamento o vizio entro il termine massimo di tre giorni lavorativi dalla richiesta di assistenza da parte di Azienda Zero; deve ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità dei beni

mediante riparazione o sostituzione entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data di constatazione, da parte sua, del difetto.
Se entro i suddetti termini il fornitore non adempie agli obblighi di garanzia così descritti, Azienda Zero applica, in relazione ad ogni giorno di ritardo e ad ogni altro tipo di inadempimento, le penali previste dall'art. 14 e può anche esercitare il diritto di esecuzione in danno, per tale intendendosi il diritto di far eseguire da altri operatori economici i lavori e le sostituzioni necessarie, addebitandone tutti i costi, debitamente documentati, all'aggiudicatario, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal mancato tempestivo intervento in garanzia.
In caso di ripetuti inadempimenti parziali o totali da parte del fornitore agli obblighi di garanzia e di assistenza post-vendita qui disciplinati, in considerazione sia dell'essenzialità (artt. 1455 e 1456 cod. civ.) degli obblighi stessi nella conformazione della funzione economico-individuale (causa concreta) perseguita col contratto di fornitura dalla stazione appaltante, sia della possibile insostituibilità del fornitore nella garanzia e assistenza post-vendita rinveniente la sua ragione nell'appartenenza dei mobili ad un'unica specifica linea o tipologia di produzione assicurabile da un unico specifico fornitore, da ritenersi "infungibile", che l'esecuzione in danno non potrebbe compensare, Azienda Zero può anche, per inadempimento del fornitore, risolvere totalmente e con effetto retroattivo il contratto di fornitura, e cioè anche con riferimento alle prestazioni già eseguite, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni.
La garanzia gratuita riguarda tutti i beni oggetto della fornitura con i relativi accessori, componenti e ingranaggi ed è comprensiva di tutte le spese necessarie ad assicurarla. Per ogni intervento viene redatta un'apposita nota in duplice copia, sottoscritta dal DEC e da un incaricato del fornitore, nella quale sono registrati la data di richiesta di intervento, l'ora e il giorno dell'intervento, l'ora e il giorno dell'avvenuto ripristino e la descrizione dell'intervento. La garanzia non si applica ai danni agli arredi imputabili a comportamenti dolosi o colposi dei dipendenti o di altre persone, ad incendi, terremoti ed altre calamità naturali e ad un uso non conforme alle istruzioni di montaggio, utilizzo e manutenzione.

3.2. - Disponibilità delle parti di ricambio extra garanzia

Il fornitore si obbliga, per cinque anni dalla verifica di conformità della consegna a mettere a disposizione della stazione appaltante tutte le parti di ricambio di tutti gli arredi, per consentirle di acquistare tali parti ai prezzi indicati nell'elenco prezzi unitari proposto in sede di gara nell'offerta economica.

3.3. - Invariabilità dei prezzi

I prezzi offerti si intendono fissi e invariabili perché espressi dall'Aggiudicatario in base a propri calcoli comprensivi di tutti gli oneri, delle spese e degli utili che l'Appaltatore stesso ha inteso computare, nonché dei costi connessi al periodo di garanzia. L'Appaltatore, quindi, non potrà pretendere, per nessun motivo, sovrapprezzi o indennità particolari per qualsiasi circostanza che possa essere giudicata sfavorevole.

Art. 4 - OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE

4.1. - Obblighi in materia di lavoro

La ditta affidataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari

vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La ditta affidataria è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

4.2. - Obblighi in materia di salute e di sicurezza

La ditta affidataria è responsabile, sia nei confronti della stazione appaltante che di terzi, della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro.

4.3. - Obblighi di tracciabilità

La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010,n. 136 e successive modifiche.
Nei termini previsti dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà tenere aggiornato il documento di tracciabilità fornito ad Azienda Zero mediante la piattaforma CSAMED.
Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determina ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.

4.4. - Obblighi derivanti dal codice di comportamento

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidataria che svolgeranno servizi a favore della stazione appaltante devono adempiere agli obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici.
La violazione degli obblighi derivanti da detto codice costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013.

4.5. - Obblighi derivanti dal protocollo di legalità

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità approvato dalla regione del veneto con dgrv n.1036 del 4 agosto 2015 e sottoscritto il 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della giunta regionale: (http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita).

4.6. - Obblighi di riservatezza e segretezza

La ditta affidataria si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni ed i dati relativi alle attività oggetto del contratto nonché a non divulgarli a terzi senza il preventivo assenso della stazione appaltante. L'obbligo di riservatezza assunto dall'appaltatore si estende ai propri dipendenti ed ai collaboratori di cui si avvarrà nell'esecuzione del contratto.

Art. 5 – PAGAMENTI

All'esito positivo della verifica di conformità condotta dal DEC, il RUP rilascia ai sensi dell'art 113-bi comma 3 Dl Lgs 50/2016 e s.m.i. il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il pagamento del prezzo della fornitura oggetto della presente procedura sarà effettuato in via posticipata, previa

presentazione di regolare fattura elettronica, nel termine di 60 gg. dalla data di accertamento della conformità dei prodotti consegnati (verbale di verifica di conformità).

Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito http://www.fatturapa.gov.it/.
Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio **UF2ZJD**.
L'amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002.
L'Azienda Zero, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla ditta cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, la ditta potrà sospendere il servizio; qualora la ditta si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo P.E.C. da parte dell'Azienda Zero.

Art. 6 - PENALI

Nel caso in cui l'Azienda Zero riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali ovvero relativamente alle modalità di gestione definite nel presente capitolato speciale, la stessa Azienda contesterà per iscritto tali inadempienze e inviterà la Ditta aggiudicataria a fornire dettagliate spiegazioni in merito.
In caso di inerzia ovvero quando le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate e sufficienti da parte di Azienda Zero e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a versare un importo variabile tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, tenuto conto della gravità dell'inadempimento riscontrato, che non superi complessivamente il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
In particolare si precisa che Azienda Zero si riserva di applicare una penale di € 250,00 per ogni episodio di non esecuzione del servizio di supporto alla progettazione comprensivo di studio del layout previsto dal paragrafo 2.4 del presente Capitolato, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o caso fortuito.
Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate e comunque dopo l'applicazione delle penali che raggiungano complessivamente il 10% dell'importo contrattuale complessivo, Azienda Zero ha la facoltà di risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso o pronuncia giudiziaria e di far eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno e a spese della Ditta aggiudicataria, fatta salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito, nonché ogni altra azione che l'Azienda Zero ritenga di intraprendere a tutela dei propri interessi e della propria immagine.
L'Aggiudicataria, in ogni ipotesi di risoluzione del contratto, è comunque tenuta a garantire le prestazioni oggetto dello stesso alle medesime condizioni economiche, sino alla individuazione del nuovo contraente, salvo diverse indicazioni da parte dell'Azienda Zero.

Tutte le penalità e le spese a carico dell'Aggiudicataria saranno trattenute dai corrispettivi dovuti o, in caso di insufficienza, dalla garanzia definitiva.
Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, Azienda Zero ha il diritto di incamerare la garanzia definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio alle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'Aggiudicataria possa dare luogo.

Art. 7 - RECESSO

L'Azienda Zero ai sensi dell'art. 21 sexies della L. 241/90 e ss. mm. i. si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal contratto corrispondendo all'aggiudicataria il corrispettivo da determinarsi proporzionalmente alle prestazioni effettivamente svolte.
La volontà di recesso da parte dell'Azienda Zero deve essere comunicata a mezzo PEC, con un preavviso di 20 giorni.

Art. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Zero, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C,. e previa comunicazione scritta alla Ditta da effettuarsi a mezzo PEC, può risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di mancato svolgimento o di gravi errori commessi nello svolgimento di una delle azioni indicate all'art. 2 del presente capitolato;
- nel caso di applicazione delle penali che raggiungano complessivamente il 10% dell'importo contrattuale complessivo;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- in caso di sospensione del servizio;
- in caso di inottemperanza alle disposizione relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento;
- in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda Zero il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno alla Ditta inadempiente. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Zero rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta alla Ditta inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.

Art. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i con perfezionamento alla data di ricezione della lettera di accettazione che la Ditta aggiudicataria abbia trasmesso all'Azienda Zero a seguito dell'invio della proposta, fatto salvo quanto indicato nell'art 1 del presente documento relativamente all'effetto traslativo del diritto di proprietà.

Prima della stipula del contratto l'aggiudicataria dovrà presentare ad Azienda Zero i seguenti documenti:

- il documento di garanzia definitiva con le modalità specificate all'art. 4 del Disciplinare;
- (*Solo in caso di RTI*) il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito ad un concorrente raggruppato, qualificato mandatario, risultante da scrittura privata autenticata dalla quale risulti l'indicazione delle prestazioni da affidare ad ognuno dei componenti del raggruppamento.

Al fine della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà aver compilato il documento per la tracciabilità dei flussi finanziari nella piattaforma telematica CSAMED con le modalità di cui all'art. 6 del Disciplinare.
Sono a carico del fornitore tutte le spese inerenti al contratto, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d'uso dovute secondo le norme vigenti.

Art. 10- QUINTO D'OBBLIGO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016, nel periodo che va dall'inizio di efficacia del contratto fino al rilascio del certificato di conformità dell'ultima consegna della fornitura, Azienda Zero può imporre al fornitore variazioni in aumento o in diminuzione della fornitura di tutti i tipi di arredi, sedute, complementi di arredi ed accessori oggetto del presente appalto, fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.
In caso di variazione in diminuzione, il fornitore non ha diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per la parte di fornitura non acquisita dalla stazione appaltante. Il quinto d'obbligo in aumento s'intende comprensivo, oltre che della fornitura, anche del trasporto, del montaggio, dello smaltimento dei materiali di risulta, della pulizia dei locali e di tutte le altre prestazioni accessorie previste e disciplinate nel presente capitolato.

Art. 11- FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Padova.
In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Ditta affidataria non potrà sospendere o interrompere il servizio.

Art. 12 - NORME E CONDIZIONI FINALI

Per ogni altra norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente capitolato, valgono le norme vigenti per la disciplina dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.